

Triuggio, 06 giugno 2019

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11/2019: Trasmissione telematica dei corrispettivi

Manca ormai meno di un mese all'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi¹ fissato per il 1° luglio prossimo.

Nel seguito, quindi, verranno illustrati i tratti principali della nuova disciplina.

L'entrata in vigore

L'obbligo della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entrerà in vigore:

- il 1° luglio per i soggetti con volume d'affari superiore ad Euro 400.000²;
- il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Prima di tali date, sarà comunque possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio. Qualora i contribuenti volessero anticiparne l'avvio, quindi, anche prima del 1° luglio 2019, dovranno obbligatoriamente adottare un'unica modalità di certificazione dei corrispettivi. Operativamente, non potranno utilizzare sia la modalità "elettronica" che quella cartacea, rappresentata dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In altre parole:

- **Dal 1° luglio 2019** verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente, per i *contribuenti con volume d'affari 2018 superiore ad Euro 400.000*. Questi soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
- **Dal 1° gennaio 2020** verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente, anche per i *soggetti con volume d'affari 2018 inferiore ad Euro 400.000*. Questi soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Modalità operative

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo registratore di cassa o l'adeguamento di quelli già in uso.

A fronte di tale spesa, l'Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 Euro in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di 50 Euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Tale contributo sarà concesso direttamente all'esercente come credito d'imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d'acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile.

Sarà comunque messa a disposizione di tutti i contribuenti una procedura web completamente gratuita

¹ DL n. 119/2018

² Con la Ris. 47/E/2019, l'Agenzia ha chiarito che, per verificare il superamento della soglia, occorre prendere quale riferimento l'intero volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno 2018, così come risultante dalla dichiarazione Iva relativa allo stesso anno.

accessibile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Esoneri

L'obbligo in esame, non si applicherà³:

1. Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza⁴;
2. Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento⁵;
3. Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce⁶;
4. Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
5. Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
6. Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Solamente per le operazioni di cui ai punti 3 e 4, dovrà essere rilasciata la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Gli obblighi per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

Fino al 31 dicembre 2019, questi soggetti sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi e compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari del 2018.

Per queste operazioni, continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero l'emissione della fattura se richiesta dal cliente. Anche in questo caso, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante hanno la facoltà di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Emanuela Meroni

Stefano Pezzotta

³ Cfr DM 10 maggio 2019

⁴ Cfr art. 2 DPR 696/1996

⁵ Cfr DM 13 febbraio 2015

⁶ Cfr DM 27 ottobre 2015